

Pubblicato il 27/03/2020

N. 00235/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00452/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Medisan di Mirisciotti F.M. & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale A. De Gasperi 93;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

del provvedimento di cui alle note prot. n. 45628/DP del 12/03/2020 e prot. n. 47097/DP del 16/03/2020, entrambe del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Ambienti di Vita dell'A.S.P. di Catania, con cui è stata inibita alla ricorrente la prosecuzione dell'attività di laboratorio relativa all'esecuzione di test diagnostici per Coronavirus;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MEDISAN' DI MIRISCIOTTI F.M. & C. S.A.S., il 26\3\2020 :

del provvedimento di cui alle note prot. n. 45628/DP del 12/03/2020 e prot. n. 47097/DP del 16/03/2020, entrambe del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Ambienti di Vita dell'A.S.P. di Catania, con cui è stata inibita alla ricorrente la prosecuzione dell'attività di laboratorio relativa all'esecuzione di test diagnostici per Coronavirus;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l'Asp ha indicato specifiche ragioni in base alle quali ha ritenuto di dover inibire alla ricorrente la prosecuzione dell'attività di laboratorio relativa all'esecuzione di test diagnostici per Coronavirus, connesse, tra l'altro, al fatto che *"...in assenza di sintomi, pertanto, il test non appare sostenuto da un razionale (...) scientifico, in quanto non fornisce un'informazione indicativa ai fini clinici e potrebbe essere fuorviante per la popolazione"*, nonché al fatto che *"...la negatività non è in grado di escludere l'infezione, pertanto questo dato porterebbe a far abbassare la guardia in un soggetto negativo, non facendo rispettare dallo stesso le disposizioni ministeriali con grave danno per la tutela della salute pubblica"*;

Ritenuto che, per quanto valutabile in questa sede monocratica e salva ogni diversa conclusione nella sede collegiale, nell'esame comparativo tra interessi coinvolti, da effettuare ai fini della concessione di misure cautelari, le esigenze di pubblico interesse, quali indicate dall'Asp, siano prevalenti rispetto agli interessi che parte ricorrente ha posto a base dell'istanza di misure cautelari

monocratiche, anche in quanto questi ultimi sono suscettibili di tutela in via risarcitoria;

Ritenuto, pertanto, che non ricorrano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di misure cautelari monocratiche;

Considerato che la camera di consiglio per la trattazione nella sede collegiale della cautelare, a modifica di quanto disposto con decreto n. 126 del 20 marzo 2020, deve essere fissata al 23 aprile 2020, nel rispetto dei termini di cui all'art. 55 c.p.a.;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche.

A modifica di quanto disposto con decreto n. 126 del 20 marzo 2020, fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 27 marzo 2020.

**Il Presidente
Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO